



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1554/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 1845/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Antonino Piro - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Gino Scaccia - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 20 aprile 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 1845/TFNSVE/2025-2026, 1845 -Ricorso proposto dalla società ASD Academy Grifone (943191) contro la società Luiss SSDARL (931139) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Carbonetti Manuel (2904943)

In data 27.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Carbonetti Manuel (2904943).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato per il calciatore in euro 172,00 (centosettantadue/00) come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuto pagamento, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Loredana Germanò

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai